



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Davide Moro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

N. reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'albo Pretorio

E' DIVENUTA ESECUTIVA

☐ Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

Il _____

E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

☐ Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100 - ANNO 2018 - APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente consegnati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale,

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Cognome e Nome	Ruolo	Presente/Assente
Moro Davide	SINDACO	Presente
Rosina Andrea	CONSIGLIERE	Presente
Mattiolo Filippo	CONSIGLIERE	Presente
Favero Gino	CONSIGLIERE	Presente
Carpanese Alice	CONSIGLIERA	Assente
Penello Laura	CONSIGLIERA	Presente
Gazzabin Serena	CONSIGLIERA	Presente
Pizzo Giovanni	CONSIGLIERE	Presente
Menegazzo Cinzia	CONSIGLIERA	Presente
Garbo Claudio	CONSIGLIERE	Presente
Gallinaro Giulia	CONSIGLIERA	Assente
Menegazzo Nicola	CONSIGLIERE	Presente
Crivellaro Giampietro	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Merlo Annalisa.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Davide Moro, nella sua qualità di SINDACO del Comune, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri:

Pizzo Giovanni

Menegazzo Cinzia

Garbo Claudio

Copia conforme all'originale ad uso della
Pubblica Amministrazione.

Li, _____

L'INCARICATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

Favorevole

Li, 28-12-2018

Il Responsabile del Servizio

F.to Quarantin Luigino

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017
N. 100 - ANNO 2018 - APPROVAZIONE.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proposta di deliberazione istruita dal Segretario Comunale

“VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1, del medesimo articolo per:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. e ii.;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. e ii., con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs.;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di **DUE CARRARE** con propria deliberazione di Consiglio Comunale **n. 30 del 29/09/2017** ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che:

- l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai

sensi dell'art.16, del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: *"il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."*

RILEVATO, inoltre, che la Corte dei conti dispone: *"... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione /razionalizzazione /fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."*

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica **allegato B)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione reso ai sensi dell'articolo 239, comma primo lettera b), del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, **allegato A)**;

ACQUISITI i pareri espressi dagli uffici ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs 267/2000 e

succ. mod. e int.;

PROPONE

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di **DUE CARRARE** detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'allegato B);
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione istruita dal Segretario Generale, comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica;

Sentiti gli interventi registrati nel corso della discussione come riportati nell'**allegato C)** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione senza alcuna modificazione e/o integrazione;

Dato atto che si provvede alla votazione in forma palese per alzata di mano;

A seguito di votazione palese chiusasi col seguente risultato accertato come per legge con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti	n. 11
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 1 Giampietro Crivellaro

Successivamente con separata votazione chiusasi col seguente risultato accertato come per legge:

Consiglieri presenti	n. 11
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 1 Giampietro Crivellaro

la presente deliberazione viene dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito come sopra evidenziata.

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata che si intende qui integralmente trascritta, con le modificazioni derivanti dall'emendamento proposto ed approvato;

2. di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'imminente scadenza dei termini di approvazione della ricognizione ordinaria delle Società partecipate.

Allegati:

Allegato 1 – schede tecniche

Allegato A) – parere del revisore

Allegato B) – relazione tecnica

Allegato C) – verbale di discussione

Allegato 1)

COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

**ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE
SOCIETA' IN CUI IL COMUNE DETIENE
PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 –**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 -
 - 05.03. Liquidazione
 -
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: VENETO

DUE CARRARE

Codice fiscale dell'Ente: 00490180288

L'ente ha già adottato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 175/2016

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

**RESPONSABILE SERVIZIO
FINANZIARIO**

Nome:

LUIGINO

Cognome:

QUARANTIN

Recapiti:

Indirizzo:

VIA ROMA n. 74 - 35020 DUE CARRARE

Telefono:

049 912 4414

Fax:

049 912 5710

Posta elettronica:

amministrazione@comune.duecarrare.pd.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	00064780281	ACQUEVENETE SPA (Ex Centro Veneto Servizi Spa)	1993	2,61	Servizio Idrico Integrato	NO	SI	SI	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2017, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ind_1	03841460284	CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL	2003	ACQUEVENETE SPA	100,00	2,61	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLE FASI DI LETTURA DEI CONTATORI E CONSEGNA DELLE BOLLETTE, DI GESTIONE DELLE FASI DI POST BOLLETTAZIONE, FRONT OFFICE, UFFICIO CLIENTI, CONTROLLO DI GESTIONE E ASSISTENZA NELLE ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE E NEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ COMPETENTI. SERVIZIO COMMERCIALE RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI BOTTINI. SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL COMUNE DI MONSELICE.	NO	
Ind_2	04042120230	VIVERACQUA SCRAL	2011	ACQUEVENETE SPA	11,84	0,31	CENTRALE DI COMMITTEENZA (art. 4, c. 2, lett. e), SERVIZI DI COORDINAMENTO A FAVORE DELLE SOCIETÀ ADERENTI (art. 4, c. 2, lett. d)	NO	
Ind_3	02654960281	NE-T BY TELERETE NORD EST SRL	1996	ACQUEVENETE SPA	6,21	0,16	DISMESSA CON ATTO NOTARILE DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN DATA 31/07/2018	NO	

Ind_4	04063020285	VENETO ENERGIE SPA	2005	ACQUEVENETE SPA	9,97	0,26	DISMESSA CON ATTO NOTARILE DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN DATA 15/10/2018	NO	
Ind_5	03357860289	PRONET SRL IN LIQUIDAZIONE	2000	ACQUEVENETE SPA	15,69	0,41	CONCLUDE TUTTE LE PROCEDURE DA PARTE DI ACQUEVENETE SPA, IN ATTESA DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E DEL PIANO DI RIPARTO. SI STIMA LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA ENTRO IL 31/12/2018	NO	

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

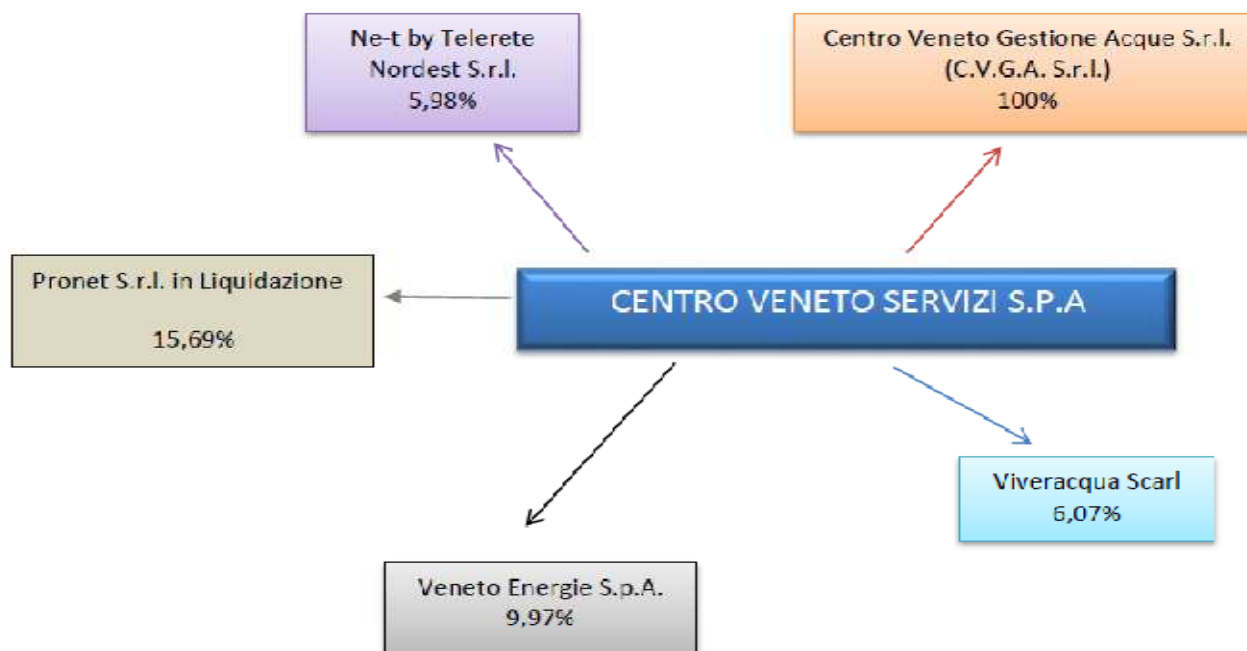
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2017, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE DIRETTA IN ACQUEVENETE DEL 2,95%, DUE PARTECIPAZIONI INDIRETTE, UNA IN LIQUIDAZIONE FINALE TRAMITE LA STESSA SOCIETÀ'



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 1 (a)

Denominazione società partecipata: ACQUEVENETE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (d)

Indicare se la società:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) | ☐ |
| - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) | ☐ |
| - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) | ☐ |
| - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis) | ☐ |
| - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies) | ☐ |
| Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: | |
| - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) | ☐ |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) | ☐ |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) | ☐ |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) | ☐ |
| - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) | ☐ |
| - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) | ☐ |
| - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) | ☐ SI |
| - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) | ☐ SI |
| - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) | ☐ |
| - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) | ☐ |
| - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) | ☐ |
| - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) | ☐ |
| - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) | ☐ |

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

ACQUEVENETE SPA NASCE il 01/12/2017 CON ATTO NOTARILE DEL 09 NOVEMBRE 2017 DALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI POLESINE ACQUE SPA IN CENTRO VENETO SERVIZI SPA. LA SOCIETÀ GESTISCE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.I.I. IN 108 COMUNI SOCI.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_1	(a)
Denominazione società partecipata:	ACQUEVENETE SPA	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	297,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	2.935.487,00
2016	1.181.855,00
2015	2.144.821,00
2014	497.784,00
2013	1.054.749,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	16.248.404,00
Compensi amministratori	70.643,00
Compensi componenti organo di controllo	45.038,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2017	79.051.302,00
2016	39.163.612,00
2015	40.554.266,00
FATTURATO MEDIO	52.923.060,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 - *quinquies*) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

--

Azioni da intraprendere:

DA MANTENERE IN QUANTO INDISPENSABILE AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI DUE CARRARE.-
--

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di	Motivazioni della scelta F
				E	
1	ACQUEVENETE SPA	Diretta	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2,61	INDISPENSABILE AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI LOCALI SOCI
2	CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL	Indiretta	ATTIVITÀ AFFERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: COMMERCIALIZZAZIONE SU LIBERO MERCATO DEI RIFIUTI LIQUIDI INDUSTRIALI; EFFICIENTAMENTO DEL CICLO ATTIVO E DEL CONTROLLO DI GESTIONE IN FAVORE DI CVS. SERVIZI STRUMENTALI AGLI ENTI SOCI DI CVS: SERVIZIO DI GESTIONE E EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL COMUNE DI MONSELICE.	2,61	MANTENIMENTO IN QUANTO PRODUCE BENI E SERVIZI STRETTAMENTE NECESSARI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE. PRODUCE UN SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE.
3	VIVERACQUA SCRAL	Indiretta	SERVIZI DI COMMITTENZA (art. 4, c. 2, lett. e) E PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE O AGLI ENTI PUBBLICI PARTECIPANTI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI (art. 4 c. 2	0,31	INDISPENSABILE AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DA PARTE DEI SOCI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata:	1	(a)	Quota di partecipazione detenuta:	2,61	(b)
Denominazione società partecipata:	ACQUEVENETE SPA (c)				
Tipo partecipazione:	Diretta	(d)			
Attività svolta:	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

NESSUN INTERVENTO DI CONTENIMENTO E' PROGRAMMATO PER LE MOTIVAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE

Indicare le motivazioni:

TRATTASI DI SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. E' L'UNICA SOCIETA' PARTECIPATA DIRETTAMENTE DALL'ENTE PER TALE SERVIZIO ISTITUZIONALE. LA SOCIETA' RISULTA ESSERE IN UTILE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTA ESSERE IN EQUILIBRIO. NESSUN ONERE E' A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE. PRESENTA I REQUISITI PER IL SUO MANTENIMENTO E NON NECESSITA DI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI COSTI.

Indicare le modalità di attuazione:

NON NECESSITA ALCUNA MODALITA' DI ATTUAZIONE.

Indicare i tempi stimati:

NON RICORRE LA FATTISPECIE .

Indicare una stima dei risparmi attesi:

TRATTASI DI SERVIZI PUBBLICI LA CUI GESTIONE SALVAGUARDIA IL PRINCIPIO GENERALE PER LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRETTAMENTE NECESSARI AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:		(a)	Quota di partecipazione detenuta:		(b)
Denominazione società partecipata:		(c)	Quota di partecipazione da cedere/alienare:		(d)
Tipo partecipazione:	(e)				
Attività svolta:	(f)				

Selezionare le motivazioni della scelta:

	(g)
----------------------	-----

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: 5 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,31 (b)

Denominazione società partecipata: PRONET SRL IN LIQUIDAZIONE (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: SOCIETA' INATTIVA O NON PIU OPERATIVA (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

CONCLUDE TUTTE LE PROCEDURE DA PARTE DI ACQUEVENETE SPA; IN ATTESA DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E DEL PIANO DI RIPARTO. SI STIMA LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA ENTRO IL 31/12/2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismi) ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione		PRONET SRL IN LIQUIDAZIONE	0,31	ENTRO IL 2018	
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02 Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03 Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04 Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

COMUNE DI DUE CARRARE

Provincia di Padova

Atto n. 18 - Parere del 21 dicembre 2018

OGGETTO: Parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente con oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 n. 100 - Anno 2018 - Approvazione".

Il sottoscritto Revisore dei conti, nominato per il triennio dal 01/05/2016 al 30/04/2019, con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2016,

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 26 comma 11 T.U.S.P. l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20 T.U.S.P., a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenendo conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;

PRESO ATTO CHE il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 30 del 29/09/2017, ha deliberato in merito alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente al 23 settembre 2016;

VISTI

- l'art 239 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico degli enti locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- il D.Lgs. 19/08/2016 n.175;
- l'art. 4 e seguenti T.U.S.P.;

ESAMINATO l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente;

PRESO ATTO quanto proposto dall'Ente nella relazione tecnica allegato B) alla proposta di delibera, ovvero che la ricognizione non prevede un nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate;

ACCERTATA la piena coerenza operativa del Comune di Due Carrare alla cornice normativa del D.Lgs. n. 175/2016, anche in quanto tale decreto riguarda le società (anche società consortili) ma non i Consorzi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs. 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Due Carrare alla data del 31/12/2017 e

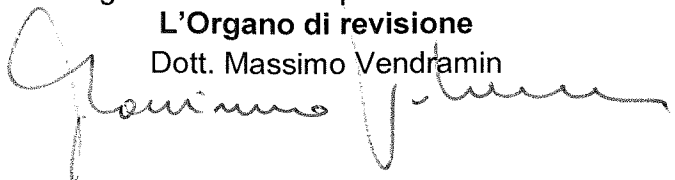
INVITA L'ENTE

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare sull'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione;
- ad inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Dosson di Casier (TV), 21 dicembre 2018

L'Organo di revisione

Dott. Massimo Vendramin



Allegato sub B) alla delibera di C.C. N. 47 del 27.12.2018

COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

PREMESSE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house providing" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016, da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei Conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 30 del 29/09/2017**, questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Con riferimento alla data del 23/09/2016 era scaturita la seguente situazione:

Ai fini della ricognizione ex articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., alla data del **23 settembre 2016**, il Comune di **Due Carrare partecipava direttamente** nelle seguenti società:

- **Centro Veneto Servizi Spa**, con sede a Monselice in via C. Colombo n. 29/A – Codice Fiscale 00064780281 (ora **Acquevenete Spa**);
 - oggetto sociale: “La gestione dei servizi idrico integrato” (acquedotto, fognature e depurazione);
 - tipologia di partecipazione: partecipazione diretta, **assimilata alle società quotate**;
 - possedute dal Comune di **Due Carrare 6.733.474** azioni del valore nominale di 1 euro cadauna, valutate al costo di acquisizione;
 - n.03 amministratori e n.03 sindaci nominati dall'assemblea dei soci;
 - mantenimento della partecipazione della società in quanto svolgeva attività indicate all'art.4,

comma 2, del T.U.S.P., (comunque nei limiti di cui al comma 1, del medesimo articolo) e precisamente produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- Si trattava di Società per la gestione del servizio idrico integrato;
- Risultava essere l'unica società partecipata dell'Ente per tale servizio;
- Si trattava di un servizio pubblico la cui gestione salvaguarda il principio generale per la produzione di beni e servizi strettamente necessari al proseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica;
- La società risultava essere in utile nell'ultimo quinquennio;
- La situazione patrimoniale risultava essere in equilibrio;
- Nessun onere era posto a carico del Bilancio Comunale;
- La partecipazione pertanto poteva essere mantenuta in quanto, come sopra specificato, presentava tutti i requisiti per il mantenimento;
- La situazione finanziaria alla data del 23 settembre 2016, come anche al termine dell'esercizio 2016 risultava in equilibrio finanziario-economico.

e **indirettamente**, per il tramite di C.V.S. S.p.a. nelle seguenti altre:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. NE-T BY TELERETE NORD EST SRL | (In cessione) |
| 2. PRONET SRL | (In liquidazione) |
| 3. VIVERACQUA SCARL | (Da mantenere) |
| 4. VENETO ENERGIE SPA | (In cessione) |
| 5. CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL | (Da mantenere) |

Società, **tutte**, che erano state **escluse dalla revisione straordinaria** per le motivazioni che si vanno di seguito ad elencare:

- **C.V.S. S.p.a.** ora Acquevenete spa, (partecipazione diretta) in quanto la stessa **deve ritenersi “società quotata”** in vista del fatto che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati entro la data del 31/12/2015.
- **Centro Veneto Gestione Acque Srl (C.V.G.A. Srl)** partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa, in quanto alla stessa, essendo una società direttamente partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.
- **NE-t by Telerete Nordest Srl** (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto alla stessa, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.
- **Pronet Srl** (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto alla stessa, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

- **Veneto Energia S.p.a.** (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto la stessa è in liquidazione e comunque essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.
- **Viveracqua S.c.a.r.l.** (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto alla stessa, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Per l'analisi effettuata si rimanda **all'allegato 1**" - Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di **Due Carrare** detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 al 31/12/2017 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Con riferimento alla data del 31/12/2017 scaturisce, quindi, la seguente nuova situazione:

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 30/2017**, questo Comune ha provveduto a monitorare l'esatto adempimento di quanto deliberato nell'atto di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie.

Ha inoltre, ritenuto nella pendenza dell'esito del ricorso al TAR effettuato da Acquevenete Spa per la mancata assimilazione da parte del MEF di tale società alle Società quotate, di continuare ad **escludere dalla revisione ordinaria** per le motivazioni che si vanno di seguito ad elencare le seguenti società:

1- Partecipazioni dirette: Acquevenete Spa (ex Centro Veneto Servizi Spa) – con sede a Monselice in via C. Colombo n. 29/A – Codice Fiscale 00064780281:

- oggetto sociale: “La gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognature e depurazione);
- tipologia di partecipazione: partecipazione diretta, **assimilata a società quotata**;
- **6.733.474** azioni pari al **2,61%** del capitale sociale (E. 4.523.233,00 capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione;
- n.07 amministratori e n.03 sindaci nominati dall’assemblea dei soci;
- mantenimento della partecipazione della società in quanto svolge attività indicate all’art. 4, comma 2 del T.U.S.P. (comunque nei limiti di cui al comma 1, del medesimo articolo) e precisamente produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- Si tratta di Società per la gestione del servizio idrico integrato;
- Risulta essere l’unica società partecipata dell’Ente per tale servizio;
- Trattasi di un servizio pubblico la cui gestione salvaguarda il principio generale per la produzione di beni e servizi strettamente necessari al proseguimento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione pubblica;
- La società risulta essere in utile per l’ultimo quinquennio;
- La situazione patrimoniale risulta essere in equilibrio;
- Nessun onere è posto a carico del Bilancio Comunale;
- La partecipazione pertanto può essere mantenuta in quanto, come sopra specificato, presenta tutti i requisiti per il mantenimento;
- La situazione finanziaria alla data del 31 dicembre 2017 risulta in equilibrio finanziario-economico.

Partecipazioni indirette:

Le partecipazioni indirette dell’Ente sotto riportate, **in sede di Revisione Straordinaria** presentavano le seguenti azioni di razionalizzazione:

NE-T BY TELERETE NORD EST SRL	(partecipata dall’Ente - In cessione)
PRONET SRL	(partecipata dall’Ente - In liquidazione)
VIVERACQUA SCARL	(partecipata dall’Ente - Da mantenere)
VENETO ENERGIE SPA	(partecipata dall’Ente - In cessione)
CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL	(partecipata dall’Ente - Da mantenere)

In sede di **ricognizione periodica** presentano la seguente situazione:

Modalità di attuazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Stato
Cessione/Dismissione/ Alienazione quote	NE-T BY TELERETE NORD EST SRL	0,16	DISMESSA
	VENETO ENERGIE SPA	0,26	DISMESSA
Liquidazione	PRONET	0,41	conclude tutte le procedure da parte di Acquevenete, in attesa del bilancio di liquidazione e del piano di riparto. conclusione procedura entro il 31/12/2018

Per quanto riguarda le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue:

- **Centro Veneto Gestione Acque srl**
(Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente – Vedi nota allegata di Acquevenete Spa)
- **Viveracqua scrl**
(Svolge servizi di committenza (art. 4, c 2, lett. e) e produce beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati finalizzati allo svolgimento delle loro funzioni – Vedi nota allegata di Acquevenete Spa).

CONCLUSIONI

Per quanto attiene Acquevenete S.p.a. si evidenzia che sono state realizzate le scelte e i programmi effettuati in sede di revisione straordinaria in ordine alle azioni di razionalizzazione.

La ricognizione periodica effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

IL SINDACO
Davide Moro

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Merlo Annalisa

Allegato 1) schede per la rilevazione delle partecipazioni

Allegato C) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2018
Interventi registrati nel corso della discussione

Oggetto: Ricognizione periodica della partecipazioni pubbliche ex art. 20 Decreto Legislativo 19/8/2016 n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16/6/2017 num. 100 anno 2018.

SINDACO

Passiamo all'ordine del giorno numero tre ad oggetto "ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 Decreto Legislativo 19/8/2016 numero 165 come modificato dal Decreto Legislativo 16/6/2017 numero 100, anno 2018. Siamo appunto in approvazione e ricognizione periodica di queste partecipazioni del Comune. Ricordo che le partecipazioni del nostro Comune sono sostanzialmente solo Acque Venete che è la società che gestisce appunto l'acquedotto pubblico ed è per il risultato della fusione dei due acquedotti CVS per quanto ci riguarda e Polesine Acque per quanto riguarda appunto il Polesano e questo è sostanzialmente la ricognizione che riguarda, ed è un adempimento di legge che deve essere fatto entro il 31 dicembre di ogni anno. Chiedo alla Segretaria di aggiungere qualcosa se necessita, poi apriamo la discussione.

SEGRETARIO COMUNALE

Sì, praticamente l'anno scorso, entro il 30 settembre abbiamo fatto la razionalizzazione delle partecipate possedute al 23 settembre 2016, in quell'occasione abbiamo appunto fatto un censimento di tutte le partecipazioni che avevamo e poi abbiamo deciso quali tenere e quali eventualmente dismettere. L'anno scorso, secondo la normativa vigente in quel momento, non si potevano razionalizzare le società quotate in borsa o assimilate a tali, tant'è che abbiamo appunto fatto il censimento della partecipazione diretta in Acque Venete che l'anno scorso si chiamava ancora CVS e delle partecipazioni indirette per noi e dirette per il CVS che erano cinque società in cui avevano delle quote. L'assemblea dei Sindaci poi ha deciso di dismettere tre di queste società indirette per noi e quest'anno nel censimento che facciamo prendiamo atto che di due si sono già concluse le operazioni appunto di cessione o dismissioni in qualche modo, di un'altra le operazioni stanno terminando e sono rimaste attualmente in capo ad Acque Venete due partecipate Viver Acque e CVGA. Viver Acque ha la funzione di stazione appaltante per tutta una serie di acquedotti che si sono consorziati insieme per questa funzione, appunto per acquistare ai migliori prezzi e CVGA fa una serie di servizi proprio finalizzati a tutto il ciclo della gestione delle acque.

Secondo le linee guida del Mef quest'anno avremmo dovuto o potuto razionalizzare anche Acque Venete e le sue partecipate in quanto il Mef ritiene che l'assimilazione che era stata data da Acque Venete non fosse dirimente a questi fini; perché l'anno scorso l'abbiamo considerata quotata in borsa Acque Venete? Perché aveva emesso uno strumento finanziario quotato in borsa che sono gli Idro Bond, secondo la nuova interpretazione del Ministero delle Finanze questa assimilazione che andava bene l'anno scorso e non andava più bene quest'anno, però Acque Venete ha fatto ricorso al Tar contro questa interpretazione e in ogni caso noi abbiamo valutato anche per le infinitesimali quote di partecipazione che abbiamo di non andare a razionalizzare perché Acque Venete è sicuramente una società fondamentale per l'ente in quanto dà l'acqua pubblica e segue la depurazione e le altre due sono per noi strumentali a questa società. Per cui abbiamo ritenuto che possano essere mantenute, le due... la società Acque Venete e anche le sue partecipate sono in attivo e hanno tutti i requisiti per essere mantenute. Io avrei detto, poi se avete domande do qualche altra indicazione.

SINDACO

Grazie Segretaria. A tal proposito come vedete ho anche chiesto ad Acque Venete che poi ci hanno mandato anche a tutti i comuni una informativa riguardo appunto a questa diatriba che c'è fra Mef e Acque Venete e appunto dall'allegato che abbiamo messo agli atti si evince che sembra che questa diatriba riguardi le nuove operazioni in borsa, quindi da dopo l'emanazione del decreto, però insomma è una questione ancora in fieri e vedremo come si svolgerà.

Apriamo la discussione, prego!

CONSIGLIERE GARBO

Sappiamo che questo è un atto dovuto, ci dispiace che i dati a tutti i comuni arrivano sempre all'ultimo momento purtroppo. Diceva il ragionier (*inc*) ci sono tanti altri comuni che fanno questo tipo di roba qua stasera o ieri sera o cose del genere, va beh... chissà perché, chissà perché, purtroppo! Volevo dire, sottolineare che c'era un errore, immagino di battitura a pagina 4 dove c'è Promet con la M di Milano e invece è Pronet. Okay. Volevo chiedere un'informazione, siccome sapevo cosa faceva anche quando mi occupavo del centro vento gestione acque che si dedica anche al discorso dell'illuminazione pubblica, alla gestione sì, nel Comune di Monselice perché è l'unico che l'ha fatto. Okay? No, ma lo so per certo, a parte che è scritto anche qua, è scritto anche sul documento. Volevo capire la funzione effettivamente perché se stiamo parlando di Acque e si occupa di illuminazione, allora va beh, perché no allora non proporre una gestione o cose del genere anche agli altri comuni visto che magari è uno strumento che è in casa, chiamiamolo così insomma, ma è una domanda, okay.

SINDACO

Da quello che ricordo della riunione ancora quando c'era il CVS, la filosofia è quella di, anzi, cercare di seguire la normativa per dismettere partecipazioni che non riguardino le Acque, quindi probabilmente questo è un retaggio ancora della vecchia gestione a contratto e andrà ad esaurimento.

CONSIGLIERE GARBO

Immagino. Bene, la nostra domanda, al di là di questo verte su un'altra cosa, diciamo così, un po' di concetto, sappiamo che ci sono pareri discordanti, poi sembra che si sia affermato il fatto che per esempio i consorzi non fanno parte, cioè non vengono considerati... ci poniamo la domanda? Visto che siamo reduci da esperienze di un certo tipo, dove ci sono problematiche da un punto di vista e di obiettivi e a livello finanziario di cifre importanti e cose del genere, perché non trattarlo anche sebbene è previsto che la boh... a parte che la legge è discordante, avevo sentito qualche altro comune, non c'è una chiarezza ben definita in questo senso, ecco quindi pensavamo anche di porre questo tipo di domanda qua perché ci troviamo di fronte ad un certo tipo di situazioni e pertanto pensiamo fosse corretto immaginare qualcosa e approfondire la cosa.

SEGRETARIO COMUNALE

Allora questo tipo di procedura si applica soltanto alle società così come civilmente intese, non ai consorzi, tant'è vero che anche l'anno scorso quando abbiamo fatto la razionalizzazione l'abbiamo precisato. L'anno scorso abbiamo fatto un intero censimento di tutte le partecipazioni ma specificando che il Consorzio non faceva parte della razionalizzazione. Quest'anno che c'era soltanto da verificare che cosa è stato fatto, non l'abbiamo più inserito. Poi l'amministrazione sicuramente può prendere decisioni di altro tipo, di ogni genere, riferito anche ai consorzi però non è quest'obbligo.

CONSIGLIERE GARBO

L'ho sottolineato che c'è questo tipo di... okay, io non voglio mettermi davanti agli esperti su questo tipo di cosa qua, è una sottolineatura, anche perché poi chiudo, per quanto riguarda il discorso del consorzio, noi abbiamo scritto al garante perché è una struttura di cui fa parte il Comune di Due Carrare, come tutti quanti gli altri che ne fanno parte ma non vediamo nessun bilancio o niente, come fosse non so della Stasi o della KGB o cosa del genere, ma è possibile? Non è possibile, non sappiamo nulla, nulla!

CONSIGLIERE CRIVELLARO

Il mio intervento è anche dichiarazione di voto, io in questa delibera mi astengo in quanto anche se è un adempimento di legge voluto, credo, se mi date conferma dall'allora Ministro Madia. Ho visto le raccomandazioni del revisore e ho visto che ha detto che è bene controllare i bilanci di queste partecipate. Io di bilancio non ne ho neanche uno, ho visto solo uno schema di un utile da parte di Acque Venete che ha aumentato, ha implementato il suo guadagno, il suo utile, il suo giro d'affari però non è giustificato da nessun altro rendiconto. Quindi io come Consigliere e come

rappresentante del mio gruppo non mi sento di approvare un documento se non ho la documentazione per cui giudicare.

SINDACO

Solo una precisazione, il bilancio di... il bilancio di Acque Venete c'era nel consolidato che abbiamo passato quand'è? Esatto entro il 30 settembre, 27 settembre se non ricordo male. Sì, in questa fase, ripeto, è sicuramente un adempimento che risale appunto al Ministro Madia e sicuramente si richiedeva questa ricognizione, non tanto un'analisi sugli esercizi e sui bilanci in quanto appunto una ricognizione e una possibile dismissione, o chiamiamola meglio, razionalizzazione di partecipate. In questo caso non è una società partecipata dal Comune come tanti altri comuni magari di dimensioni più grosse del nostro, okay, quindi è un bene primario, un bene essenziale, gestiscono un bene essenziale qual è quello dell'acqua e degli scarichi reflui e quindi sì, insomma ne prendiamo atto, più di così non so cosa dirvi.

Se non ci sono altre... altre...

CONSIGLIERE CRIVELLARO

Se posso replicare Sindaco, non è proprio una stupidaggine perché noi abbiamo il 2,61% di queste ma il bilancio del CVS sono 19 milioni, quindi... non so... va beh comunque non è proprio...

SINDACO

Non era per banalizzare.

CONSIGLIERE CRIVELLARO

Una lira...

SINDACO

Consigliere Giampietro, non era per banalizzare, era per dire che nello spirito della legge che vuole una ricognizione per un eventuale razionalizzazione o dismissioni di parti che un Comune può farne a meno, mi sento di dire che insomma non vedo la possibilità di dismettere questa nostra partecipazione, anche perché, almeno come maggioranza riteniamo fondamentale l'acqua pubblica, la gestione dell'acqua che rimanga e resti pubblica e quindi sì, lo riteniamo un servizio fondamentale ecco. Se non ci sono altre precisazioni mettiamo in votazione.

Chi è a favore dell'ordine del giorno numero tre ad oggetto "ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 Decreto Legislativo 2016 numero 175 come modificato il 16 giugno 2017 numero 100". Chi è a favore dell'approvazione alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? 1 astenuto. Dichiariamo anche l'ordine del giorno numero 3 immediatamente eseguibile. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? 1 astenuto Giampietro Crivellaro. Ordine del giorno numero 3 dichiarato immediatamente eseguibile.

CONSIGLIERE GARBO

Posso fare una sola domanda che mi sono dimenticato, una parola, chi è del Comune di Due Carrare che fa parte del Consiglio di amministrazione del? Nessuno?

SINDACO

No, allora adesso il CDA di Acque Venete non ha più una partecipazione riferita ai comuni ma sì, è riferita più ad aree geografiche o cose di questo genere ed è costituito da cinque componenti, se non ricordo male tre Presidenti, tre del vecchio CVS e due del Polesine Acque insomma.